

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2012

435ª Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) *Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(696) *SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) *CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) *MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) *CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1105) *PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) *CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) *CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) *CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) *ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci*

(2098) *CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2312) *CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato

(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica

(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

(3406) Albertina SOLIANI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie

(3410) CALDEROLI ed altri. - Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3418) BELISARIO. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3424) PISTORIO e OLIVA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(3428) QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della

Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3477) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3484) GASPARRI e QUAGLIARIELLO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3485) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3486) DEL PENNINO e SBARBATI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

- e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1259, 1320, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre e rinviato nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore [MALAN](#) (PdL), anche a nome dell'altro relatore Bianco, preannuncia la presentazione alla Commissione di due distinte proposte di testo unificato, ciascuna elaborata dall'uno e dall'altro senatore, alle quali si stanno apportando le ultime correzioni redazionali.

Il senatore [BELISARIO](#) (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che i relatori non hanno elaborato un comune testo unificato per cui il dibattito non potrà che vertere ancora una volta su enunciazioni anziché su disposizioni puntuali.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (PdL) ritiene che si possa procedere all'illustrazione delle linee fondamentali delle proposte preannunciate dai relatori: dopo la distribuzione dei testi si potrà passare alla votazione per la scelta del testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare alla seduta già fissata per domani alle ore 10 la votazione per l'adozione del testo base e la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LNP) prende atto che i relatori non hanno elaborato un testo condiviso: si tratta di un fallimento del proposito più volte annunciato.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la scelta di un testo base non deve essere intesa quale approvazione di un disegno di legge: eventuali divergenze, anche su punti qualificanti, potranno essere dibattute e possibilmente composte nel corso dell'esame di merito.

Il relatore [BIANCO](#) (PD) condivide la proposta del Presidente e invita il senatore Calderoli a non anticipare giudizi negativi. I relatori hanno assistito a un forte avvicinamento delle posizioni delle forze politiche e intravedono ulteriori possibilità di convergenza.

Il senatore [MALAN](#) (PdL) illustra la sua proposta di testo unificato, basata sul metodo proporzionale, con soglia di sbarramento nazionale del 5 per cento e deroghe per le liste che fanno parte di una coalizione (4 per cento), per quelle che conseguono il 7 per cento in regioni che rappresentano un quinto della popolazione nazionale e per le minoranze linguistiche. Per la Camera dei deputati è prevista l'applicazione del metodo d'Hondt su base nazionale, mentre

per il Senato della Repubblica è ancora in corso una valutazione in ordine all'opportunità di utilizzare il metodo dei quozienti interi su base regionale.

Il premio di maggioranza è fissato in 76 seggi alla Camera dei deputati e in 37 seggi al Senato, attribuiti alla lista (o alla coalizione di liste) che consegua il maggior numero di seggi. Un terzo dei seggi è attribuito, circoscrizione per circoscrizione, sulla base di una lista bloccata, mentre i restanti due terzi sono attribuiti sulla base dei voti di preferenza ottenuti; non sono ammesse più di tre candidature della stessa persona nelle liste bloccate e non più di una candidatura nelle liste con voto di preferenza. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; in quest'ultimo caso i voti devono essere riferiti a candidati di sesso diverso. Inoltre, le liste non possono contenere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi. Nella lista bloccata i candidati uomini e donne sono elencati in ordine alternato, salvo il capolista, per il quale non sussiste un vincolo.

Infine, per quanto riguarda l'esercizio del voto degli italiani residenti all'estero, si prevede l'inversione dell'opzione: l'avente diritto, se non decide preventivamente di votare per corrispondenza, vota in Italia.

Il relatore [BIANCO](#) (PD) sottolinea che la sua proposta di testo unificato è in larga parte coincidente con quella prospettata dall'altro relatore, a parte il punto, peraltro qualificante, del metodo di attribuzione dei seggi, che egli propone sia fondato in misura rilevante sul sistema dei collegi uninominali.

Nel merito, il sistema elettorale che si propone per la Camera dei deputati prevede la suddivisione del territorio nazionale in 309 collegi uninominali, all'interno di 31 circoscrizioni elettorali (quelle vigenti fino alla riforma del 1993), più la Valle d'Aosta. Il calcolo nazionale e la distribuzione circoscrizionale hanno luogo sulla base del medesimo metodo previsto dalla legge elettorale vigente.

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni avviene dunque secondo l'attuale formula elettorale, che prevede che il premio di maggioranza sia stabilito sulla base delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista e poi ripartito circoscrizione per circoscrizione. Viene introdotta una soglia di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste, indipendentemente dal loro eventuale apparentamento. Si recuperano tuttavia le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in cinque circoscrizioni ovvero almeno il 4 per cento nell'ambito di coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché le liste espressione di minoranze linguistiche come nella legislazione vigente.

Il premio di maggioranza è fissato in misura pari al 12,5 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, con l'esclusione del seggio attribuito alla Valle d'Aosta, quindi per una quota pari a 76. Il premio viene assegnato alla lista o al gruppo di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui venga attribuito a una coalizione, è ripartito proporzionalmente fra tutte le liste ammesse al riparto tra quelle apparentate.

L'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata al candidato medesimo. La lista collegata a ciascun candidato nei collegi uninominali è stampata sulla scheda accanto al nome del candidato. Si tratta di una lista breve, composta da un numero di candidati non superiore a un terzo dei seggi eccedenti il numero dei collegi e comunque non superiore a dieci. Sono vietate candidature indipendenti, non collegate a liste circoscrizionali.

Per individuare quali siano i candidati che risultano eletti, anzitutto sono scelti i candidati che sono risultati vincitori in ciascun collegio uninominale. Per assegnare gli eventuali altri seggi spettanti a ciascuna lista si attinge a due canali: in primo luogo, alla lista breve collegata ai candidati nei collegi uninominali; in secondo luogo, quando vi siano ancora dei seggi da assegnare, alla graduatoria dei candidati "migliori perdenti" nei collegi uninominali collegati alla medesima lista.

Qualora a una lista spetti in una determinata circoscrizione un numero di candidati inferiore ai collegi uninominali vinti da candidati a essa collegati, i seggi corrispondenti a questi ultimi rimangono assegnati a quella lista e i seggi rimanenti sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste della medesima circoscrizione.

Del tutto omogenee, per quanto compatibili, sono le modalità proposte per l'elezione del Senato della Repubblica. Il territorio nazionale è suddiviso in 155 collegi uninominali, costituiti

all'interno delle attuali circoscrizioni regionali. Il calcolo dei seggi da attribuire a ciascuna lista è effettuato a livello regionale, nel rispetto dell'articolo 57 della Costituzione, e avviene sulla base del modello d'Hondt.

Come per la Camera dei deputati, viene introdotta una soglia unica di sbarramento al 5 per cento per tutte le liste a livello nazionale, sia che si presentino apparentate sia che si presentino da sole. Tuttavia sono ammesse al riparto dei seggi le liste che, pur non avendo superato la soglia nazionale, abbiano conseguito almeno l'8 per cento in tre regioni ovvero almeno il 4 per cento nell'ambito di coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 15 per cento dei voti validi, nonché quelle espressione di minoranze linguistiche come nella legislazione vigente. Il premio di maggioranza è pari al 12,5 per cento dei seggi assegnati sul territorio nazionale, per una quota pari a 37 seggi: è assegnato alla lista o alla coalizione di liste tra loro apparentate che abbia conseguito il maggior numero di voti e ripartito proporzionalmente fra le liste apparentate e poi redistribuito nelle regioni sulla base dei risultati registrati in ciascuna di esse.

Analogamente al sistema previsto per la Camera dei deputati, l'elettore dispone di un solo voto: votando per il candidato del collegio uninominale vota altresì per la lista collegata.

L'individuazione dei candidati eletti avviene con le medesime modalità previste per la Camera dei deputati.

Segnala, infine, l'introduzione - sia alla Camera sia al Senato - di apposite clausole di genere, in particolare, il vincolo della rappresentanza paritaria di genere nell'ambito del totale delle candidature presentate da una forza politica in ciascuna circoscrizione elettorale (nei collegi uninominali e nella lista circoscrizionale bloccata). A tale vincolo si aggiunge l'obbligo dell'alternanza di genere nella composizione delle liste.

Anche a nome dell'altro relatore Malan, sottolinea l'esigenza di introdurre norme rigorose sui tetti di spesa dei candidati e sanzioni effettive dirette a scoraggiare l'uso improprio dei fondi pubblici. Inoltre, dovrebbero essere approvate contestualmente modifiche ai Regolamenti parlamentari in materia di costituzione dei Gruppi da parte di forze politiche che non si siano presentate alle elezioni, allo scopo di evitare fenomeni di trasformismo.

Infine, condivide la proposta illustrata dal relatore Malan di revisione della disciplina dell'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*PdL*) propone di dedicare una seduta, da convocare al termine dei lavori odierni dell'Assemblea, alla scelta del testo base, in modo che dalla seduta di domani mattina si possa procedere all'esame nel merito.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) fa presente che il suo Gruppo non è in grado di formarsi nella giornata odierna un orientamento sulle proposte appena illustrate, in assenza di testi normativi. Le differenze che emergono dall'illustrazione appaiono più rilevanti di quanto gli stessi relatori abbiano inteso rappresentare. Insiste affinché la votazione si svolga nella seduta antimeridiana di domani.

Il senatore [BELISARIO](#) (*IdV*) condivide le perplessità del senatore Calderoli. Le due proposte derivano da altrettante iniziative dei Gruppi maggiori, a cui appartengono i relatori. Gli altri Gruppi devono essere messi nella condizione di esprimere un voto consapevole. Conviene quindi sull'opportunità di rinviare a domani la votazione sul testo base.

Il senatore [BOSCATO](#) (*PdL*), al contrario, ritiene che la Commissione debba tentare di esprimere un voto entro la giornata di oggi.

Il senatore [PISTORIO](#) (*Misto-MPA-AS*) condivide la richiesta dei senatori Calderoli e Belisario di rinviare la votazione alla seduta di domani mattina.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) (*PD*) sottolinea l'opportunità di salvaguardare il risultato politico costruito, che considera assai apprezzabile anche ove si limitasse a un tentativo di collaborazione per il superamento della vigente legge elettorale. Le obiezioni rappresentate negli interventi precedenti, a suo avviso, sono comprensibili; inoltre, occorre tenere conto che,

se non partecipassero alla votazione tutti i Gruppi parlamentari, vi sarebbe il rischio di non conseguire il consenso su nessuno dei testi proposti.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*PdL*) ringrazia il senatore Boscetto per aver sostenuto la sua proposta, che tuttavia, in mancanza del consenso di tutti i Gruppi parlamentari, non può avere seguito.

Il senatore [D'ALIA](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide le esigenze prospettate dai senatori Calderoli, Belisario e Pistorio.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'esito del dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani, precisando che le proposte di testo unificato appena illustrate dai relatori saranno formalizzate in testi normativi entro un'ora. Precisa che, qualora nessuna delle due proposte ottenga la maggioranza, potranno essere messe in votazione le eventuali proposte di adottare quale testo base uno dei disegni di legge in esame.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) osserva che l'accoglimento, da parte dei relatori, di suggerimenti e correzioni potrebbe consentire alla Commissione di raggiungere una maggioranza di consensi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che tale risultato potrà essere perseguito anche attraverso contatti informali con i relatori prima della prossima seduta.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta di rinvio avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.